

**COMUNE DI RAVENNA**

Servizio Appalti e Contratti
U.O. Gare e Contratti LL.PP.
Piazza del Popolo, 1
www.comune.ra.it



Fascicolo 2017/06.05/317

CIG: 7285522AF0 – CUP: C64H16001690002

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA M. MORETTI A PUNTA MARINA TERME (RA): ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna - Codice Postale: 48121 – Italia Codice NUTS: ITD57.

Procedura di affidamento: procedura aperta.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori - categoria prevalente OS8 – categorie scorporabili OS18A e OG1.

Oggetto dell'appalto: l'appalto consiste nella esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l'adeguamento sismico della palestra, l'adeguamento al d.p.r. 151/2011 ed il rifacimento della copertura dell'edificio scolastico, relativi alla scuola primaria M. Moretti a Punta Marina Terme in Ravenna.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara di cui al successivo paragrafo 6.

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: Euro 202.000,00=.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: **il giorno 9.1.2018 alle 12:30.**

DATA ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: **il giorno 11.1.2018 alle 9:00.**

Sono previsti sopralluoghi obbligatori nei giorni e con le modalità previsti al successivo paragrafo 2.2.

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, l'ing. Luca Leonelli – responsabile della U.O. Edilizia Scolastica ed Impianti Sportivi, del Servizio Edilizia - contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: leonelli@comune.ra.it

Il presente documento, unitamente alla restante documentazione di gara, è in pubblicazione sul sito Internet www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti) **dal 14.12.2017 al 9.1.2018.**

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 Premesse inquadramento generale e definizioni
- 1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara
- 1.3 Avcpass
- 1.4 Richieste di chiarimenti
- 1.5 Comunicazioni
- 1.6 Soggetti ammessi
- 1.7 Vincolatività dell'offerta
- 1.8. Rimborso delle spese di pubblicazione di avvisi e bandi

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO:

- 2.1. Oggetto, tempo utile per ultimazione lavori, importi a base di gara, categorie di lavorazioni, finanziamento dell'appalto, modalità di determinazione dei corrispettivi, vincoli esecutivi, suddivisione in lotti
- 2.2. Sopralluogo

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA

- 4.1.1 Requisiti di idoneità professionale
- 4.1.2 Requisiti di qualificazione
- 4.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.
- 4.3. Subappalto qualificatorio
- 4.4. Avalimento

5. SUBAPPALTO

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

7. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIA DEFINITIVA

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

10.1 INVIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

10.2. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

10.3. Omissis

10.4. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

11. PROCEDURA DI GARA

12. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART 83, COMMA 9, DEL CODICE ED ALTRE CARENZE O MANCANZE CHE DETERMINANO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, SENZA SANZIONE, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

13. FASI ED ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PREMESSE, INQUADRAMENTO GENERALE E DEFINIZIONI

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della **Giunta Comunale n. 728 del 28.11.2017**, di approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo, nonché della determinazione dirigenziale **F7/2017** (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art 60 dello stesso d.lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "Codice") finalizzata alla conclusione di contratti di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara sarà pubblicato sul "profilo del committente" www.comune.ra.it nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento degli interventi in oggetto.

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato **con il criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede **l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2**. Tale opzione non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso, senza applicazione del meccanismo di esclusione automatica.

Per una esplicitazione maggiore in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia, si rinvia al successivo paragrafo 6.

Direttore dei lavori: Ing. Luca Leonelli – responsabile della U.O. Edilizia Scolastica ed Impianti Sportivi, del Servizio Edilizia - contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: leonelli@comune.ra.it

Il progetto è stato **validato** dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice **in data 21.11.2017**.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ravenna – loc. Punta Marina Terme, presso scuola primaria "M. Moretti".

Definizioni

Ai fini dell'applicazione di questo disciplinare in relazione alla procedura di gara si intendono:

per «**procedura aperta**», ai sensi dell'art. 3 lett. sss) del Codice i contratti le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta;

per «**appalti pubblici di lavori**», ai sensi dell'art. 3 lett. II) del Codice i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I del codice; 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

per «**lavori**» di cui all'allegato I del codice, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

per «**Stazione Appaltante**», il Comune di Ravenna;

per «**operatore economico**» ai sensi dell'art. 3 lett. p) del Codice una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e per «**offerente**», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

per «**microimprese, piccole e medie imprese**», ai sensi dell'art. 3 lett. aa) del Codice, le imprese come definite nella RACCOMANDAZIONE n. 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

per «**lavori di categoria prevalente**», ai sensi dell'art. 3 lett. oo-bis) del Codice la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

per «**lavori di categoria scorporabile**», ai sensi dell'art. 3 lett. oo-ter) del Codice la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89 comma 11 del Codice;

per «**appalto a corpo**» ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) del Codice qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

per «**appalto a misura**» ai sensi dell'art. 3 lett. eeee) del Codice qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

per «**Anac**», l'Autorità nazionale anticorruzione, che esercita le funzioni in materia di vigilanza e di regolazione degli appalti pubblici e nella quale è confluita, in base all'art. 19 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all'Avcp debbono intendersi per atti emanati dall'Autorità prima della soppressione ma ad oggi vigenti ed applicati dall'Anac;

per «**AVCPass**», il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità regolato dalla deliberazione Anac n. 157/2016, comprensiva della relazione allegata e delle successive modifiche ed integrazioni;

per «**Codice**» o **Codice dei contratti pubblici**» il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

per «**Regolamento**» il Regolamento di cui continuano ad applicarsi, in via transitoria fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del Codice, in particolare: **articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione); articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); -articoli da 215 a 238 (collaudo);**

- per «**contratto**» l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra Stazione Appaltante e l'operatore economico prescelto come appaltatore;

- per «**subappalto**» ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice si intende «qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento del contratto da affidare».

1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo di committente della stazione appaltante www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti), al link <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del d.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del committente è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

La **documentazione di gara** comprende gli **elaborati che compongono il progetto esecutivo** posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale citata in premessa ed i **seguenti documenti approvati con la determinazione a contrattare** citata nelle premesse ed in specifico:

- il bando di gara;
- il presente disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:
 - Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 - Modello Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016;
 - Modello Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice);
 - Modello Allegato 3 – Altre dichiarazioni;
 - Modello Allegato 4 – (*eventuale in caso di avvalimento*) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario
 - Modello Allegato 5 – Offerta economica, oneri per la sicurezza aziendale e costo della manodopera.
 - Modello relativo alla Giustificazione dei prezzi.

Tra i documenti informatici pubblicati, gli elaborati progettuali non assumono tuttavia valore legale. Per consultare i documenti originali analogici e per ottenere informazioni in merito alla documentazione pubblicata ci si potrà rivolgere all'ing. Carolina Cozzolino, tel. 0544-482841 – email: ccozzolino@comune.ravenna.it della U.O. Edilizia Scolastica ed Impianti Sportivi – nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00.

1.3 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

1.4 Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere **chiarimenti di natura giuridica ed amministrativa sul disciplinare di gara** contattando il seguente referente dell'U.O. Gare e Contratti: **tel. 0544-482122; tel. 0544-482267 e/o tel 0544-482078**, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

I chiarimenti infatti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione del bando/disciplinare un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da

ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014) (Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74).

È possibile ottenere chiarimenti tecnici sulla presente procedura rivolgendosi all'ing. Luca Leonelli – responsabile della U.O. Edilizia Scolastica ed Impianti Sportivi, del Servizio Edilizia - contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: leonelli@comune.ra.it la mail relativa a tali chiarimenti deve essere perentoriamente inviata entro 10 giorni lavorativi antecedenti il termine stabilito per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimenti pervenute successivamente al suddetto termine. Le risposte saranno fornite di regola entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di chiarimento.

1.5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante dovrà inviare agli operatori economici si intenderanno validamente effettuate qualora inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE o a quello risultante nel certificato della CCIAA competente oppure qualora inviate tramite fax al numero indicato dallo stesso concorrente nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondenza e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente all'indirizzo **PEC: comune.ravenna@legalmail.it indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Appalti e Contratti.**

1.6 Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 3, comma 1, lettera p), del Codice e di cui all'art 45, comma 1, dello stesso Codice purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà integralmente sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del contratto l'art. 48 del Codice dei Contratti, così come modificato dal D.lgs. 67/2017 c.d. "Correttivo al Codice degli appalti".

1.7 Vincolatività dell'offerta

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016, gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte stesse stabilito nel presente disciplinare di gara. Tale termine potrà aumentare in ragione del numero di concorrenti che interverranno alla presente gara e/o della complessità che potrebbe comportare un prolungamento delle operazioni.

1.8 Rimborso delle spese per le pubblicazioni di avvisi e bandi – ove presenti.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.1.2017), avente ad oggetto la *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese dalla stessa sostenute per la pubblicazione obbligatoria sui quotidiani e sulla G.U.R.I. degli avvisi e del bando di gara. Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2.1 Oggetto dell'appalto, tempo utile per ultimare i lavori, importi a base di gara, categorie di lavorazioni, finanziamento dell'appalto, modalità di determinazione dei corrispettivi, vincoli esecutivi, suddivisione in lotti .

Oggetto dell'appalto

L'oggetto consiste nella esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l'adeguamento sismico della palestra, l'adeguamento al d.p.r. 151/2011 ed il rifacimento della copertura dell'edificio scolastico, relativi alla scuola primaria M. Moretti a Punta Marina Terme in Ravenna, così come meglio descritti nel progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara approvato con la delibera sopra citata.

Tempo utile per ultimare i lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 Capitolato speciale di appalto).

Importi a base di gara

L'**importo complessivo stimato dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D. lgs. 81/08 ed i lavori in economia, IVA esclusa, **ammonta ad € 202.000,00=** di cui **€ 15.409,52=** per oneri per la sicurezza ed **€ 4.043,64=** per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso;

L'**importo a base di gara soggetto a ribasso** (IVA, oneri per la sicurezza e lavori in economia esclusi), ammonta ad **€182.546,84=** .

Il **costo della manodopera**, così come previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice, ammonta a complessivi **€ 65.898,90=**, ed è pari al **36,10% del valore dell'appalto**.

N.B.: si puntualizza che nell'elaborato progettuale "Capitolato speciale di appalto" a pagina 1 ed all'art. 2, nella tabella indicante gli importi dell'appalto, nella colonna relativa all'importo totale appalto (1 + 2), per mero errore materiale, è stata indicata la somma di € 250.000,00=, anziché quella di € 202.000,00=, la quale, come sopra riportato, è comprensiva dell'importo a base d'asta di € 182.546,84= e degli oneri sulla sicurezza di € 15.409,52= e dei lavori in economia di € 4.043,64=.

La predetta somma di € 250.000,00= è invece relativa al totale dell'importo dell'appalto, comprensivo, oltre che della suddetta somma di € 202.000,00=, anche delle "somme a disposizione dell'amministrazione" di € 48.000,00=, così come riportato nell'elaborato progettuale "Quadro tecnico economico".

Categorie di lavorazioni

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
				preva. o scorpor.	Qualifica obbl.	Subappaltabile (si/no)
FINITURE GENERALI DI NATURA TECNICA	OS8	EURO 95.316,32	47,19%	Prevalente	SI	Si in parte Nel limite complessivo o del 30%

Lavorazione	Categoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				preva. o scorpor.	Qualifica obbl.	Subappaltabile (si/no)	
						e	dell'importo di contratto.
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	OG1	EURO 41.764,44	20,67%	Scorporabile	SI	Si	
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO (CAT. DI CUI ALL'ART. 89 COMMA 11)	OS18 A	EURO 64.919,24	32,140%	Scorporabile	SI SIOS	Subappaltabile nel limite del 30% del proprio importo. L'eventuale subappalto, nel limite suddetto, non concorre al raggiungimento del limite del 30% dell'importo del contratto (art 1 comma 2 DM 248/2016)	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza e lavori in economia)		EURO 202.000	100%				

Per quanto concerne la categoria scorporabile OS18 A, trattandosi di SIOS di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 248/2016, in caso di ricorso al sub appalto, il citato limite massimo subappaltabile del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 105, comma 2 del Codice (limite complessivo del 30% dell'importo di contratto).

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 4.1.2.

Finanziamento dell'appalto

L'appalto è finanziato tramite risorse interne.

Modalità di determinazione dei corrispettivi

Il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

I **prezzi** che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura, tramite il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a) del Codice, mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto**

Le modalità di pagamento sono previste nel Capitolato speciale di appalto ed in particolare dagli artt. 26, 27 e 28 dello stesso Capitolato Speciale di Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Vincoli esecutivi

L'amministrazione si riserva **la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza**, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il

termine di cui all'art. 32 comma 9 del Codice qualora applicabile, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso articolo.

L'appaltatore, dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto la “**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**”, allegata al Capitolato sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservare le disposizioni previste all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 58 del capitolato speciale di appalto:

- **le opere oggetto dell'appalto devono essere svolte compatibilmente con l'attività didattica concentrando le lavorazioni più impegnative nei periodi di chiusura estiva (dal 7/06/18 al 14/09/18) negli altri periodi sarà necessario programmare le lavorazioni in modo da non disturbare l'attività didattica;**
- **i lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo di chiusura estiva delle attività scolastiche; per i disagi relativi alle interferenze con l'attività didattica e al periodo di lavoro i prezzi di appalto sono da ritenersi compresi e remunerati di tali disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sarà dovuto all'appaltatore.**

Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, visto l'art. 51, comma 1 del Codice, lo stesso già rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni funzionale e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

2.2. SOPRALLUOGO

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo, ad esempio co.co.co., co.co.pro., titolari di vaucher.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- il giorno 18.12.2017;

- il giorno 20.12.2017;

- il giorno 22.12.2017.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482748 (Nicoletta De Laurentis) e confermata via e mail al seguente indirizzo: ndelaurentis@comune.ra.it indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5

del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dall' U.O. Edifici Scolastici ed Impinati Sportivi al momento della conferma della prenotazione.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, **come da Comunicato dell'8.11.2017 per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del presente articolo;**

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45 comma 2 lett f) del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà integralmente, sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del contratto, l'art. 48 del Codice dei contratti, così come modificato dal D. lgs. 56/2017 c.d. "Correttivo al Codice degli appalti".

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA

4.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito

deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

4.1.2 Requisiti di qualificazione

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OS8:

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OS8 con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

b) Relativamente alla categoria scorporabile OG1 a qualificazione obbligatoria, (NON SIOS di importo inferiore ai 150.000 euro) si precisa quanto segue.

Relativamente alla **categoria scorporabile OG1 (in quanto di importo maggiore del 10% dell'importo complessivo dell'appalto) a qualificazione obbligatoria**, viene richiesta **a pena di esclusione o** il possesso di adeguata attestazione SOA nella cat. OG1 con classifica adeguata ai lavori da assumere oppure, in alternativa, il possesso dei **requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in quanto di importo inferiore a 150.000 euro, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OG1**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori relativi alla categoria OG1 rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010.

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa inoltre che le lavorazioni relative alle **categorie scorporabili - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente**. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria come sopra specificati, **dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"**, fermo restando che la **qualificazione non posseduta dall'operatore economico concorrente con riferimento alla categoria OG1 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del Regolamento**. In ogni caso, l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

c) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria – SIOS - OS18 A si precisa quanto segue.

Il possesso dei requisiti per la **categoria scorporabile OS18 A**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni**, tramite:

- **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi si intendono si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi a "Componenti strutturali in acciaio" di cui alla categoria OS18 A di cui alla declaratoria dell'Allegato A del D.M. 248/2016:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OS18 A**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori relativi alla categoria **OS18 A** rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A del D.M. 248/2016;

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS18 A – **essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria** - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS18A, essendo la stessa una SIOS, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Questo implica che il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere, pena l'esclusione, una qualificazione pari ad almeno il 70% dell'importo della categoria OS18 A. La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS 18 A deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.

Si precisa infine che limite di cui al predetto art. 105, comma 5 (subappalto fino al 30% dell'importo della categoria OS18 A) non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 (subappalto del 30% dell'importo complessivo dei lavori).

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del requisito di qualificazione necessario alla categoria OS18 A, così come sopra descritto.

Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si **applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese)**, nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

4.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

4.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 4.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

4.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai **precedenti punti 4.1.2 a) e 4.1.2 b) e 4.1.2 c)**, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

4.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

4.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

4.2.5 Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai precedenti punti **4.1.2 a) e 4.1.2 b)** **devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, ai sensi dei quanto previsto dall'art 47 del Codice, salvo che** per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dal, lett c)le singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

4.2.6 Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

4.3. Subappalto necessario (“qualificatorio” in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (**preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1)**) pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile per la/e quale/i non possieda i requisiti richiesti.

4. 4. Avvalimento

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art. 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta **dal disciplinare di gara**.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La documentazione/dichiarazioni necessarie sono specificate nel successivo paragrafo 10.2.

5. SUBAPPALTO

5.1 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

5.2 Rilevato che l'oggetto principale dell'appalto non riguarda le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate nell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, **per la presente procedura di affidamento non viene richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario **prima dell'inizio della prestazione**, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i **sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto **negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.**

Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

5.3 Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, **la quota percentuale subappaltabile deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo, ad eccezione di quanto previsto dall'art 1 comma 2 del DM 248/2016 con riferimento alla categoria ad es. 0S18 A così come previsto al precedente paragrafo 4.1.2 c).** Nel caso di subappalto pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

5.4 Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

6.1 L'affidamento in oggetto avverrà mediante **procedura aperta** da aggiudicarsi con il **criterio del minor prezzo** mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice **si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara** delle offerte che presentano una **percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2.** Per una esplicazione maggiore in merito alle modalità di calcolo si rinvia al successivo punto 6.2.

Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ad oggetto: "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso" (in seguito per brevità anche "Comunicato 5-ott-2016") viene recepito nella presente procedura nelle modalità e nei limiti in seguito specificati come segue.

Innanzitutto, si ribadisce che, anche al fine di rendere gestibili in modo ordinato i calcoli delle soglie di anomalia, **si impone ai concorrenti di formulare offerte economiche mediate indicazione di ribassi percentuali con al massimo 5 decimali** (ad es. 10,12345%). In caso di offerte con percentuali di ribasso con più di 5 decimali l'organo di gara prenderà in considerazione solo i primi 5 decimali del ribasso percentuale offerto senza operare nessun arrotondamento (ad esempio in presenza di un'offerta pari al 10,123456% di ribasso si prenderà in considerazione il valore 10,12345% effettuando un semplice troncamento dopo il quinto decimale del ribasso percentuale offerto).

6.2 Metodi per il calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2, lett. a, b, c, d, e, D. Lgs. 50/2016)

Per quanto concerne le modalità di calcolo di ciascuno dei cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice (in seguito, per brevità, indicati solo con la lettera corrispondente: ad es. calcolo o metodo di cui alla lettera a) o b), ecc.), si precisa quanto segue:

6.2.1 Calcolo di cui alla lettera a)

Riguardo la modalità di individuazione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che nel presente disciplinare di gara vengono recepite le indicazioni interpretative ed i principi di diritto contenute nella sentenza del **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 19.09.2017, n. 5**, in quanto il tenore letterale dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006 (cui la citata sentenza si riferisce) nella parte riferita al calcolo della soglia di anomalia coincide con il vigente art. 97, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016.

Conseguentemente, nel determinare il 20% delle offerte con maggiore e con minore ribasso da escludere ai fini dell'individuazione di quelle da utilizzarsi per la media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, si considereranno come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collocano "al margine delle ali", sia se si collocano "all'interno" di esse.

In altri termini, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% per cento di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a) del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, sia se collocate all'interno sia a cavallo delle ali (cioè al margine delle ali), si procederà, ai fini del successivo calcolo della media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, ad accantonarle tutte.

Invece, se fra i ribassi percentuali delle offerte rimanenti dopo lo scarto delle ali come sopra determinate, si presentassero offerte di uguale valore, le stesse saranno prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione delle ali, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Quindi le offerte di uguale valore che non rientrano nel c.d. "taglio delle ali" (cioè nel 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia) saranno prese e considerate distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Come precisato dal **Consiglio di Stato Sez VI nella sentenza n. 4803 del 17/10/2017** le offerte accantonate per il calcolo della media (c.d. taglio delle ali) non saranno considerate neanche successivamente nello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali.

In definitiva la soglia di anomalia sarà determinata come segue:

- a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine decrescente dei ribassi;
- b) si calcola il venti per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
- c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (taglio delle ali). Coerentemente a quanto indicato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19.09.2017, se "all'interno o a cavallo delle ali" si trovassero offerte uguali queste saranno considerate come un'unica offerta e saranno tutte accantonate ai fini del calcolo della media di cui al successivo punto d);
- d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
- e) si calcola – sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) – lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza tra tali ribassi e la suddetta media;
- f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
- g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia"

6.2.2. Calcolo di cui alla lettera b)

Per il calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui alla lettera b), la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e

di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, sarà determinata mediante la stessa identica metodologia illustrata al precedente paragrafo 6.2.1. fino al punto identificato con la lettera d).

Inoltre, si precisa che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, è dispari, la media dei ribassi sarà ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre – come sostenuto dall'ANAC - non si ridurrà tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa). Infine, si precisa che questa somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi la cui prima cifra dopo la virgola assume la funzione appena illustrata, sarà determinata considerando anche le ali (cioè tenendo conto anche delle offerte da accantonarsi ai fini del calcolo della media aritmetica) in quanto il tenore letterale della norma di cui all'art. 97, comma 2, lettera b) <<... della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi ...>> non presenta menzione riguardo l'esclusione delle ali per questa somma.

6.2.3 Calcolo cui alle lettere c) e d)

I metodi di calcolo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 97, comma 2, del Codice, non pongono particolari problemi interpretativi.

6.2.4 Calcolo di cui alla lettera e)

Ci si limita a precisare che si procederà con la stessa metodologia indicata al precedente paragrafo 6.2.1. fino al punto identificato con la lettera f), con l'unica differenza che la percentuale cui fare riferimento per l'individuazione del "taglio delle ali" è il 10% anziché il 20% . Inoltre si precisa che lo scarto medio aritmetico sarà poi moltiplicato per il coefficiente sorteggiato fra quelli indicati dalla disposizione normativa.

* * *

Si precisa che, relativamente ai metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) di cui sopra, che hanno ad oggetto dei calcoli i ribassi percentuali offerti, si terrà conto – in tutti i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia - di dieci decimali.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci, si precisa che in tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso; la stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIA DEFINITIVA

7.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia per la partecipazione alla procedura**, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 4.040,00=**.

7.2 Nel caso in cui il concorrente produca la "garanzia provvisoria" sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso Codice (schemi tipo **approvati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e, inoltre, **dovrà obbligatoriamente** :

1) *(in caso di documento analogico)* essere prodotta in originale; *(in caso di documento digitale)* essere prodotto in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;

2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;

3) avere validità per 300 giorni dal termine di presentazione delle offerte;

- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) **in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, penultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;**
- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) **prevedere espressamente, ai sensi del quarto comma dell'art. 93, del Codice:**
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre la **garanzia fideiussoria**, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7.3. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - **dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse affidatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, **con bonifico**, in **assegni circolari** o in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 del citato art. 93 del codice.

Nel caso si voglia produrre la garanzia provvisoria tramite **bonifico bancario**, si richiede di effettuare il bonifico stesso sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente CODICE IBAN: **IT76 H 06270 13199 T20990000002**, indicando come causale che trattasi di garanzia provvisoria per l'appalto in oggetto, indicando anche il codice CIG.

Nel caso si voglia produrre la garanzia provvisoria tramite **assegno circolare non trasferibile** questo dovrà essere intestato al **Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti, U.O. Gare e Contratti** – Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna.

In questi casi all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa andrà inserita la ricevuta del bonifico effettuato o l'assegno circolare non trasferibile di cui sopra.

7.6 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

7.7 Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primi due periodi, del Codice: <<L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.>>.

Le garanzie potranno essere ridotte anche tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

7.8 Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o **consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i**;

b) in caso di partecipazione in **RTI verticale** il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono compravate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

8.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla **deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e seguendo le istruzioni operative definite dalla stessa ANAC rinvenibile al seguente indirizzo internet:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8

Il contributo dovuto è pari ad euro 20 (venti).

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 quinto periodo del Codice.

9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

9.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di singoli lotti (in caso di appalti suddivisi in lotti) qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

9.4. La stipulazione del contratto è in ogni caso subordinata all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di altre situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, al mantenimento di tutti i requisiti di accesso (criteri di selezione) richiesti nel presente disciplinare di gara e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.5. Interpello.

Il Comune di Ravenna, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, d lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

9.6. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

9.8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.

9.9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

9.10 Disciplina dell'accesso agli atti

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". **Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione.** In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

9.11 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

10.1 INVIO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'OFFERTA, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 9.1.2018.

Si precisa che con il termine "sigillato" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico stesso. Si considererà correttamente sigillato anche un plico chiuso con nastro adesivo e/o con colle particolarmente resistenti, in modo tale che un eventuale effrazione o tentativo di apertura lascino tracce evidenti sulla busta stessa consentendone di accertarne la non integrità.

I concorrenti potranno consegnare il plico contenente l'OFFERTA a mezzo raccomandata del servizio postale oppure consegnarlo a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere).

In caso di spedizione tramite raccomandata del servizio postale il plico dovrà, **pena l'esclusione**, essere indirizzato **esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia.**

In caso di consegna a mano oppure tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere), la consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.** Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il plico contenente l'"OFFERTA" qualora consegnato oltre l'ora o il giorno stabiliti o con modalità diverse da quelle sopra descritte sarà considerato irricevibile.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

il cui contenuto è in seguito meglio descritto.

I plichi contenenti l'OFFERTA (detti anche plichi principali o plichi esterni) devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara ed in specifico:**

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA M. MORETTI A PUNTA MARINA TERME (RA): ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO."

All'interno del plico principale contenete l'"OFFERTA" dovranno essere comprese ulteriori due buste, a loro volta chiuse ed idoneamente sigillate (dove con il termine "sigillate" deve intendersi quanto sopra descritto per il plico principale) e riportare la dicitura, rispettivamente:

busta "**A - Documentazione amministrativa**"

busta "**B – Offerta economica**"

contenenti, rispettivamente le due suddette componenti della OFFERTA".

Le buste "B – Offerta economica" devono essere, **pena l'esclusione**, non trasparenti e comunque tali da non consentire la lettura del contenuto delle buste stesse prima della loro apertura.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico le denominazioni e le sedi dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituirsi.

L'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica al di fuori della busta B, tali da rivelare l'offerta stessa, **costituirà causa di esclusione.**

Saranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti l'istanza di partecipazione alla gara ed i documenti di seguito indicati e precisamente:

1. **istanza di partecipazione alla gara, in bollo** - Allegato 1 al presente disciplinare di gara;
2. **documento di gara unico europeo**- Allegato 2-DGUE al presente disciplinare di gara;
3. **altre dichiarazioni** da rendere- Allegato 3 al presente disciplinare di gara;
4. **documento di identità** in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i. contenute negli Allegati 1.2, 2bis, 3 e 4;
5. **documento attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC;**
6. **garanzia per la partecipazione alla procedura;**

7. PASSoe;

8. attestato di avvenuto sopralluogo.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE - DA INSERIRE NELLA BUSTA A) OVE NECESSARIO IN BASE ALLE CASISTICHE

- **Dichiarazioni personali** (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice) - Allegato 2 BIS al presente disciplinare di gara **qualora il legale rappresentante che sottoscrive il DGUE o le dichiarazioni sostitutive equivalenti non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice;**

- **documentazione relativa all'avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario** -Allegato 4 al presente disciplinare di gara;

- **procura;**)

- **documentazione utile e necessaria per le valutazioni di cui all'art. 80 commi 8 e 10 del Codice;**

- **documentazione nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale;**

- **atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese,**

il tutto come meglio specificato in seguito.

Si precisa quanto segue:

- L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegato 1), Allegato 2) e Allegato 3) al presente disciplinare di gara; eventuali dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello Allegato 2 bis. In caso di avvalimento, eventuali dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegati 2), 3) e 4).

- **Il bollo è richiesto esclusivamente per l'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara (modello Allegato 1).** Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

- **L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui al modello Allegato 3,** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante stesso, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentanti** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;

c. **devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

10.2.1. istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1) – in bollo

da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente**, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente secondo il modello Allegato 1) deve essere **sottoscritta contestualmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio**, in tal caso potrà pertanto essere presentata un'**unica istanza di partecipazione** alla gara, riportante i dati di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; diversamente ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un'istanza di partecipazione alla gara, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, alla gara per ciascun componente);

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

L'istanza di partecipazione (da redigersi preferibilmente in conformità all'Allegato 1), dovrà contenere le dichiarazioni con le quali l'operatore economico interessato a partecipare alla gara indica la denominazione sociale, con relativa specificazione della relativa forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, il legale rappresentante ed inoltre:

a. i sensi dell'art. 48, comma 4 del codice, specifica la categoria di lavori o le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

a-bis). In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrente da costituirsi, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, dichiara:

- che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b. (qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc. e l'eventuale ricorso all'avvalimento;

c. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

d. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

e. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'**indirizzo di PEC** per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ;

f. l'indicazione della percentuale e delle prestazioni oggetto di subappalto e della terna di subappaltatori se obbligatoria, in base a quanto previsto dal paragrafo 5.2 del presente disciplinare di gara (ove non indicata nel DGUE);

g. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

h. accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni generali e particolari contenute nella documentazione di gara;

i. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle lavorazioni, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, nonché di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

l. dichiara altresì di essere informato ed di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 2.1 "vincoli esecutivi" del presente Disciplinare di gara.

m. autorizza - qualora un partecipante alla gara richieda l'accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di **tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi** che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

n. (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria)

Dichiara:

- di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero attesta il possesso;

oppure in alternativa

- di produrre copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti.

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice, indicando specificatamente tali requisiti.

o. (in caso di garanzia rilasciata da intermediari finanziari)

- dichiara che l'**intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione** risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

10.2.2. Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)** di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in **formato editabile** al presente disciplinare di gara. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle **istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3** "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) integrano l'istanza di partecipazione e consentono alla stazione appaltante di avere a disposizione un quadro informativo completo.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE (Allegato 2) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- 1. integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1);
 - 2. attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni (**parte III del DGUE**);
 - 3. attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale (**parte IV Sezione A del DGUE**);
 - 4. attestano il **possesso di attestazione** rilasciata da **Società Organismi di Attestazione (SOA)**, ai sensi dell'art. 84 del Codice (**parte II del DGUE**).
- 5 indicano la terna dei subappaltatori proposti (ove obbligatoria) (**parte II Sezione D del DGUE**) ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, se necessario ai sensi di quanto specificato nel paragrafo 5.2 del disciplinare di gara.

Il concorrente in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'**art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m)**, né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'**art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001** ed in specifico:

a. che a carico dei soggetti di cui all'**art. 80, comma 3**, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'**art. 80, comma 1, del Codice**. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna **è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE**, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione;

b. che con riferimento ai soggetti indicati sempre al comma 3 dell'art. 80 del codice non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**art. 80, comma 2, del Codice**);

- c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti (**art. 80, comma 4, del Codice**);
- d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonchè agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. a**);
- d1.** che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o che nei suoi riguardi non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 e specificato nel seguito del presente paragrafo;
- d2.** di non aver commesso **gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità**. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (anche stipulati con altre amministrazioni) che ne hanno causato: la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio e/o la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (quali l'applicazione di penali o l'escussione di garanzie ai sensi dell'art. 103 e 104 del Codice); il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c**). **Trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016** recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".
- e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di **conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d**);
- f. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e**);
- fbis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- fter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti (si rammenta che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**
- g. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f**);
- h. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g**);
- i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**);
- j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**);
- k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lettera l**) del Codice;
- l. ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m**) del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell' A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**).

n. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

(Eventuale) Nei casi di cui all'art. 80 del Codice, comma 1 e/o 5.

L'operatore economico che **incurra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80 del Codice**, dovrà presentare la documentazione o comunque dovrà fornire tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 8 e 10 del Codice.

In particolare **in caso di condanna** dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata; la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g); la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

Inoltre, nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

(Eventuale) Nei casi di cui all'art 110 comma 3 e/o 5 del Codice:

1) nel caso di cui all'art. 110 comma 3 del Codice, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti *[indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];*

2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

oppure

2) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice dovrà essere allegata:

a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (Allegato 2) dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

d) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;

e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

10.2.3 Altre dichiarazioni richieste (Allegato 3)

- dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 ed **integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE)** preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara, **che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016**, sia con riferimento quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 (che sostituisce quello del 26 ottobre 2016) in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dichiara:

1. **tutti i nominativi e le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice**, ivi comprese le relative **cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa.**
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2.
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21/11/2007 n. 231)
4. *(nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)* dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]
5. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile o altra Cassa.

Si precisa che **le dichiarazioni contenute nel DGUE (Allegato 2) e le altre dichiarazioni richieste (Allegato 3)** dell'elenco dei documenti da inserire all'interno della busta A "Documentazione amministrativa":

1. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
3. **in caso di avvalimento e/o subappalto necessario (o qualificatorio) devono essere rese anche dal soggetto ausiliario e dal subappaltatore.**

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del codice, si precisa inoltre che **le attestazioni relative alla sussistenza dei motivi di di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 (reati) e comma 2 del Codice** (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice) **devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono**

annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice, sia in carica che cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, vale a dire:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza- ivi compresi institori e procuratori generali- poteri di direzione o di vigilanza/ dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo/ del direttore tecnico/ del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso per l'**esatta individuazione dei soggetti di cui sopra - da indicarsi preferibilmente nell'Allegato 3** - si rinvia al paragrafo I del **Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 (che sostituisce quello del 26 ottobre 2016)**

L'esclusione e il divieto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Anche in caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

(Eventuale) Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice) - Allegato 2 BIS

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 , 2 e 5, lettera l) del Codice, qualora non siano rese del rappresentante del concorrente, **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sopra specificati** (preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis), **sia in carica che cessati**.

(Eventuale) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare all'istanza:

a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o nell'Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** (art 83 comma 1 lett b) e c) del Codice – economico-finanziari, tecnico-professionali – di cui al precedente paragrafo 12.1.B e 12.1.C per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda alla data di scadenza di presentazione dell'offerta)

e

b) le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le quali, **la stessa impresa ausiliaria:**

1)attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 2-DGUE**);

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);

4) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 10.2.3 (con esclusione di quella di cui al punto n. 4) (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 3**)

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie. Il contratto, a pena di nullità, contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, deve essere resa dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il concorrente dovrà inoltre allegare all'istanza:

10.2.4. Documento/i di identità

Dovrà essere prodotta all'interno della busta A copie del **documento di identità**, in corso di validità, da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute nei precedenti punti 14.2 (DGUE) e 14.3 (Altre dichiarazioni richieste – All. 3) della documentazione amministrativa.

Nel caso in cui **le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice siano rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice**, dovrà essere prodotta una copia del documento di identità di ciascuno di essi. Nel caso in cui, invece, sia un legale rappresentante dell'operatore economico che dichiari **l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice** per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso Codice sarà sufficiente produrre copia del documento di identità di questo.

E' sufficiente che ciascun dichiarante produca una solo copia del proprio documento di identità essendo superfluo allegarne ulteriori copie in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva prodotta.

4.1 (Eventuale) Procura

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di un soggetto munito di procura (esempio nel caso in cui a sottoscrivere l'istanza di partecipazione sia un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura).

10.2.5. Documento attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC

il concorrente dovrà produrre la ricevuta (o documento equivalente) **attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, secondo gli importi e secondo le modalità indicati nel precedente **paragrafo 8** del disciplinare di gara.

10.2.6. documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla gara

di cui all'art 93 del Codice (e di cui al precedente **paragrafo 7**). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, **deve essere obbligatoriamente allegato** anche **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva)** di cui all'art 103 del Codice. In caso di carenza della dichiarazione di impegno, così come del documento attestante la cauzione provvisoria sarà attivato il soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 12. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata *dichiarazione sostitutiva* con la quale il

concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice;

10.2.7. Passoe

di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria, come dettagliato nel paragrafo 1.3.

10.2.8. Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo

rilasciata dal competente Ufficio della stazione appaltante. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare. Si precisa che, fermo restando l'obbligo previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo con le modalità indicati nel presente disciplinare, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità prescritte.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONI (DA INSERIRE SEMPRE NELLA BUSTA A)

Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile e ulteriori dichiarazioni:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

-dichiarazione in cui **si indica il /i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun componente il r.t.i./consorzio attestante:

- 1.l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- 3.il tipo di raggruppamento (orizzontale) e ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete oppure, **in alternativa**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

OMISSIS (10.3 CONTENUTO DELLA BUSTA "B) OFFERTA TECNICA)

10.4 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La Busta B deve contenere:

a) dichiarazione relativa all'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara - al netto degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione del P.S.C e dei lavori in economia, non soggetti a ribasso da redigersi preferibilmente in conformità al modello Allegato 5. **Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.**

b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5)

c) dichiarazione contenente la quantificazione del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del codice (Allegato 5)

La dichiarazione relativa all'offerta economica deve essere **sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, ecc.) non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Saranno escluse le offerte al rialzo. Si precisa inoltre che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

11. PROCEDURA DI GARA

11.1. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – il giorno 11.1.2018, alle ore 9:00. Le operazioni di gara della seduta potranno sempre essere aggiornate ad orario o giorno successivi.

11.2. La sede, il giorno e l'orario delle successive sedute pubbliche (per esempio nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad attivazione di soccorso istruttorio e/o di semplici richieste di chiarimenti o regolarizzazioni di elementi non essenziali) saranno comunicate agli offerenti **tramite PEC o fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.** Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna.

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o persone da essi delegati potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

11.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver

soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

vi. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il Seggio di gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

11.4. omissis

11.5. omissis

11.6. Nella medesima seduta (o nella successiva seduta pubblica nel caso di soccorso istruttorio) il Seggio di Gara procede prima al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia fra quelli del comma 2 dell'art. 97 del Codice, di cui al successivo paragrafo 6.2 e poi all'**apertura delle buste contenenti le offerte economiche**.

11.7. Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

11.8. omissis

11.9. omissis

11.10. Il Seggio di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara e per l'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

11.11. Procedura di esclusione automatica

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, il Seggio di Gara provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello stesso Codice, secondo il metodo sorteggiato in sede di prima seduta pubblica ed in applicazione delle precisazioni di cui al presente Disciplinare di gara, riguardo alle metodologie di calcolo. A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara formulerà alla Stazione Appaltante proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non esclusa (cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento sorteggiato fra quelli di cui all'art. 97, comma 2, lettere da a) ad e)). Avendo optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art 97 comma 8 del Codice, non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art 97.

Procedura nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. E' comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP o della Stazione Appaltante di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa. Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 della **linea guida ANAC n. 3** approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il RUP formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala.

11.12. omissis

11.13. omissis

11.14. omissis

11.15. L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine indicato al precedente paragrafo 1.7.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART 83 COMMA 9 DEL CODICE ED ALTRE CARENZE O MANCANZE CHE DETERMINANO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento, per ordine e chiarezza espositiva, le cause di esclusione vengono raggruppate nelle **seguenti tre macro tipologie**:

1) cause di esclusione immediata, per le quali non è nemmeno possibile attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice, in relazione alle fattispecie specificamente individuate nella successiva **Sezione I** o in altre espressamente previste nel presente disciplinare o per legge;

2) cause di esclusione relative all'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, costituiscono cause di esclusione:

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di **inutile decorso del termine perentorio** indicato dalla stazione appaltante - **non superiore a 7 giorni e comunque non inferiore a 5 giorni** - **assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali** (nei casi indicati a titolo esemplificativo nella successiva Sezione II e al ricorrere di altre fattispecie ritenute idonee dall'organo di gara);

- l'ipotesi in cui l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, **ma dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la mancanza di una condizione necessaria per la partecipazione alla gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate dalla vigente normativa.

3) altre cause di esclusione che si verificano qualora il concorrente **ometta** di fornire elementi o di rendere / integrare dichiarazioni, che ancorchè non qualificabili come irregolarità essenziali, siano o si rivelino essere necessari per la stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti e/o delle dichiarazioni rese dai concorrenti (come, ad esempio, l'indicazione dei soggetti componenti l'organo di vigilanza, se previsto, per le verifiche di cui all'art. 80, comma 1, del codice), **oppure** qualora non consentano il pieno rispetto di norme imperative di legge o regolamento (come, ad esempio, la produzione di una garanzia provvisoria di importo errato per valori minimi). Queste fattispecie sono state raggruppate in questa terza categoria in quanto accumulate dal fatto che non sono caratterizzate da una immediata rilevanza tale da giustificare l'interruzione della seduta di gara e l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del codice ma che possono essere risolte parallelamente allo svolgimento della procedura di affidamento.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- **il caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **il caso in cui non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al precedente paragrafo 4 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria.**

- il caso di **produzione di un contratto di avvalimento nullo** ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del codice come introdotto dal d.lgs. 56/2017 **a causa della mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.** Viene tuttavia fatto salvo il principio affermato dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23 per cui non è da considerarsi nullo il contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile;

- il caso di **mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A)** contenente la documentazione amministrativa, si procederà all'esclusione qualora l'operatore economico offerente non dimostri di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare in modalità tale da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC).

3) [subappalto qualificatorio quindi da compilare se del caso] in caso di mancata dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (**subappalto "sostanziale" o "necessario"**), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso") ed anche come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza 15 settembre 2015, n. 4315. Questa dichiarazione riguarda pertanto l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 7.10.2015, non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto, pur avendo recepito nella presente procedura il modello DGUE pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/7/2016, che con nota ⁽³⁷⁾ alla parte IV Sezione C richiede la presentazione di specifico DGUE anche da parte del subappaltatore cui il concorrente fa affidamento per il possesso del requisito di qualificazione richiesto per la categoria scorporabile, l'indicazione del nominativo del subappaltatore e/o la presentazione da parte dello stesso di specifico DGUE, è da considerarsi facoltativa da parte dell'offerente e quindi le eventuali omissioni non saranno oggetto di soccorso istruttorio. Resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'art 105 del Codice per l'autorizzazione del subappalto nella fase esecutiva del contratto.

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) **[mancata effettuazione del sopralluogo quindi da compilare se del caso] in caso di mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio**, da effettuarsi con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara al paragrafo 2.2.

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte. Mancata sottoscrizione e mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera. Offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili **le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

Carenze non sanabili delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso**, mentre l'assenza all'interno delle relazioni di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Atteso che ai sensi dell'art. 83 comma 9, il soccorso istruttorio non è ammesso in relazione a mancanze, incompletezze o irregolarità relative all'offerta tecnica e all'offerta economica, saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata indicazione - all'interno della busta contenente l'Offerta economica del ribasso percentuale offerto ;

2) la mancata sottoscrizione / firma dell'offerta tecnica e/o economica e/o sottoscrizione non conforme ai sensi di quanto di seguito precisato.

Considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica") sarà considerata causa immediata di esclusione **la carenza di firma dell'offerta o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico** (ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore), **o l'apposizione di firma non conforme quanto di seguito specificato**, non potendosi applicare in tali ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. L'offerta economica e quella tecnica (nel caso di offerte economicamente più vantaggiose) devono essere **sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.**

Si specifica che la **sottoscrizione deve essere apposta in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità. Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di **forme equipollenti** – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al

timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico. Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

3) la mancata indicazione dei oneri aziendali all'interno della busta contenente l'Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

4) la mancata indicazione dei propri costi della manodopera all'interno della busta contenente l'Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Offerte condizionate, plurime, alternative o in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiusure successive. Si precisa, inoltre, che

non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse:

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta contenente l'offerta economica, dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento all'interno della busta contenente la "Documentazione amministrativa" o, qualora ricorra il caso della busta contenente l' "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta contenente l' "Offerta economica", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Si ribadisce che qualora la Commissione rilevi per un operatore economico che, all'interno del plico generale, le singole buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica non recano la dicitura che ne consente l'identificazione, procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica munite della corretta dicitura, in virtù della specificazione contenuta nella documentazione amministrativa inserita nella busta A).

Qualora manchino la busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica, si procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto, rispettivamente non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta ovvero risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.

Sezione II

Fattispecie che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

Nel presente paragrafo sono elencati **a titolo esemplificativo** e non esaustivo, alcune ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice.

La decisione di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà assunta nel corso della seduta di gara nell'ambito della quale si accerti il verificarsi dei relativi presupposti di seguito esplicitati, fermo restando la competenza e la possibilità da parte dell'organo di gara di attivare il soccorso istruttorio anche al ricorrere di altre fattispecie dallo stesso ritenute idonee.

Elementi e dichiarazioni - anche di soggetti terzi - che configurano "irregolarità essenziali" in relazioni alle quali il seggio di gara / commissione di gara attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive previste nel DGUE (modello Allegato 2).

- qualora il concorrente si trovi in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice, costituisce irregolarità essenziale la mancata produzione alla stazione appaltante della documentazione e/o delle informazioni utili e necessarie affinché la stessa formuli le valutazioni di cui all'art. 80 commi 7 e 10 del Codice.

In particolare, in caso di condanna dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art. 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art. 80 comma 5, dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (Allegato 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- **la mancata accettazione delle condizioni generali o particolari del contratto (da indicare preferibilmente nel Modello Allegato 1);**

In caso di avvalimento:

- per chiarimenti e specificazioni relative all'oggetto del contratto di avvalimento sempre qualora lo stesso non sia nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, in quanto in questo caso, come precisato nella precedente Sezione I, l'offerta sarà esclusa direttamente;

- nel caso di **mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A)** contenente la documentazione amministrativa, il concorrente dovrà dimostrare nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio, di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare in modalità tale da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con

autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC);

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 12.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta che la contiene. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta tecnica e /o l'offerta economica siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa oppure la sottoscrizione delle predette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi** a quanto già specificato nel precedente punto della Sez. I.2.a),n.2), laddove si parla di modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica (sottoscrizione in originale, tramite forse equipollenti ecc..)

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II Sezione A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio.

- **(in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 4 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

- In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, **la mancata indicazione** – ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4 del codice, **delle quote parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in caso di aggiudicazione.** Tale dichiarazione è considerata essenziale anche ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del codice, del possesso delle quote minime di requisiti dai singoli concorrenti così come richiesti nel presente disciplinare di gara e del rispetto della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisiti posseduta da ciascun singolo soggetto e la quota assunta in caso di aggiudicazione.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*) e/o dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice): la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice e **l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del Codice);**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. **già costituiti**), qualora la circostanza non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta, il tipo di operatori economici riuniti o consorziati.[Allegato 1]

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

13. FASI ED ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

13.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dal seggio di gara. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3 e sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4. **La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.**

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);

- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.

Le **spiegazioni e giustificazioni** che gli operatori economici saranno chiamati a produrre con riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del codice, **atterranno non solo alla mera indicazione dei costi orari della manodopera** in relazione ai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e quindi al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del codice, **ma anche specificamente agli indici di produttività** che l'operatore economico ha previsto con riferimento alle lavorazioni oggetto dell'appalto con più alta intensità di manodopera. In particolare, l'operatore economico prima dell'aggiudicazione non dovrà limitarsi a dimostrare che il personale sarà retribuito in misura non inferiore ai minimi salariali retributivi dovuti ma anche che le ore/uomo previste ed utilizzate per il conteggio del costo della manodopera indicato nell'offerta economica siano adeguate alle lavorazioni e prestazioni da realizzare in relazione all'organizzazione aziendale, ai mezzi, macchinari, strumenti disponibili e, complessivamente, ai livelli di produttività che l'operatore economico sarà in grado di garantire in modo tale da garantire che gli obblighi normativi sul rispetto dei costi della manodopera non vengano elusi tramite una sottostima dei tempi di impiego del personale stesso.

Qualora le spiegazioni e giustificazioni prodotte dall'operatore economico riguardo al rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del codice siano ritenuti dal RUP inadeguate o insufficienti l'operatore economico stesso dovrà produrre ulteriori chiarimenti entro termine perentorio di 2 giorni lavorativi. La stazione appaltante, su proposta del RUP, escluderà le offerte in relazione alle quali non siano state prodotte adeguate spiegazioni e giustificazioni relativamente ai costi della manodopera indicati nelle offerte stesse unitamente all'offerta economica.

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione** previste dal precedente paragrafo 3 e dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa** previsti al precedente paragrafo 4, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1° agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-*bis*, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quindi, **ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della soglia di anomalia e la conseguente formazione di una nuova graduatoria.** Al contrario, **eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente all'efficacia - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice - della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.** Qualora, invece, si proceda alla revoca della stessa aggiudicazione in quanto la stessa non divenga efficace per mancata prova dei requisiti, si effettuerà un ricalcolo della soglia di anomalia ed una rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa in quanto, in tal caso, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto revocato perchè non dichiarato non efficace.

13.2. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) omissis;

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, **entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;**

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, **entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;**

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, **entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;** ;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP, **entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;** ;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora necessarie), **entro il termine di 15 giorni dalla lettera di richiesta;**

f) pagamento delle spese contrattuali, **entro il termine di 15 giorni dalla lettera di richiesta;**

Si rammenta inoltre che prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

Si precisa che, la mancata produzione **nei termini sopra indicati**:

- **omissis**;

- della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 13.2 **c)** e della comunicazione di al precedente punto 13.2 **c1)**;

- del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 13.2 **d)**,

se non immediatamente sanata, entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 13.2 **b)** determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto 13.2 **e)**, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 13.2 **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

13.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

13.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

13.5 omissis;

13.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 13.2., 13.3., 13.4. e 13.5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'efficacia della prima aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli di medie e soglie di anomalia ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

13.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico in modalità elettronica.

13.8. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.

13.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di **180 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

13.10. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto.**

13.11. Formeranno parte integrante del contratto tutti gli elaborati del progetto esecutivo ancorché non tutti verranno materialmente allegati al contratto stesso.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente ing. Claudio Bondi. Il responsabile del trattamento è l'ing. Claudio Bondi.

Ravenna, li 6.12.2017.

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente